



*Regolamento Fognario  
Società Hidrogest s.p.a.*

Aggiornato al D.Lgs. 152/06 e ai R.R. N° 2,3 e 4 del 24.03.2006

## INDICE PER ARGOMENTI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>PREMESSA:</b> .....   | <b>1</b>  |
| <b>CAPITOLO I</b>  |           |
| <b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....   | <b>2</b>  |
| ART. 1) OGGETTO .....  | 3         |
| ART. 2) DEFINIZIONI.....   | 4         |
| ART. 3) CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI .....   | 7         |
| ART. 4) RETI FOGNARIE INTERNE .....  | 9         |
| ART. 5) OBBLIGO DI IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA .....  | 10        |
| ART. 6) REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI – SCARICHI VIETATI.....  | 11        |
| ART. 7) TRATTAMENTO, SEPARAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE.....   | 13        |
| ART. 8) SEPARAZIONE, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA .....  | 15        |
| ART. 9) CALCOLO DELLE ACQUE METEORICHE E NERE DA AVVIARE ALLA DEPURAZIONE .....  | 16        |
| ART.10) VASCHE VOLANO E VASCHE DI PRIMA PIOGGIA .....  | 18        |
| ART. 11) VASCHE IMHOFF E FOSSE BIOLOGICHE .....  | 20        |
| ART. 12) RISPARMIO IDRICO E RIUTILIZZO DELL'ACQUA .....  | 20        |
| <b>CAPITOLO II</b>   |           |
| <b>RETI DI FOGNATURA ESTERNA PRIVATA E TERMINALI DI PUBBLICA FOGNATURA</b> .....   | <b>24</b> |
| ART. 13) AMBITO DI APPLICAZIONE .....  | 25        |
| ART. 14) OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA DA PARTE DELLE RETI FOGNARIE<br>PRIVATE E DEI TERMINALI FOGNARI COMUNALI NEL COLLETTORE CONSORTILE..... | 26        |
| ART. 15) COSTRUZIONE E VIGILANZA .....   | 28        |
| ART. 16) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI PRIVATE .....   | 28        |
| ART. 17) UBICAZIONE, CARATTERISTICHE, FORMA E PENDENZA.....  | 29        |
| ART. 18) CAMERETTE DI RACCORDO E ISPEZIONE.....  | 31        |
| ART. 19) TOMBINATURE STRADALI .....  | 32        |
| ART. 20) INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E/O RIFACIMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA<br>FOGNATURA .....   | 33        |
| <b>CAPITOLO III</b>  |           |
| <b>ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA INSEDIAMENTI CIVILI</b> .....   | <b>34</b> |
| ART. 21) AMBITO DI APPLICAZIONE .....  | 35        |
| ART. 22) PERMESSO DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA INSEDIAMENTI CIVILI.....  | 35        |
| ART. 23) PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA .....  | 37        |
| ART. 24) COLLAUDO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO .....   | 40        |
| ART. 25) ESECUZIONE DIFFORME DALLE PRESCRIZIONI .....  | 41        |
| ART. 26) RISTRUTTURAZIONE DEI CONDOTTI DI RETE E MODIFICHE AGLI ALLACCIAMENTI.....   | 42        |
| ART. 27) MESSA FUORI USO DEGLI ALLACCIAMENTI ESISTENTI – CESSAZIONE SCARICO .....  | 42        |

|          |                                       |    |
|----------|---------------------------------------|----|
| ART. 28) | CONDOTTE IN USO A PIU' UTENTI.....    | 43 |
| ART. 29) | DIVIETI DI SCARICO - TRITURATORI..... | 44 |
| ART. 30) | SCARICHI TEMPORANEI DA CANTIERI ..... | 45 |

#### **CAPITOLO IV**

##### **AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO E SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI.....**

|          |   |    |
|----------|---|----|
|          | <b>46</b>   |    |
| ART. 31) | AMBITO DI APPLICAZIONE .....  | 47 |
| ART. 32) | PRESCRIZIONE PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI..... | 47 |
| ART. 33) | DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI.....                         | 48 |
| ART. 34) | AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO E SCARICO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI.....                          | 50 |
| ART. 35) | VARIAZIONI DELLO SCARICO E SUBENTRO.....  | 52 |
| ART. 36) | SCARICO ACQUE DI RAFFREDDAMENTO .....   | 52 |
| ART. 37) | SCARICHI CONTENENTI INQUINANTI NON PREVISTI NELLE TABELLE DEI LIMITI DI ACCETTABILITÀ - DEROGHE.....                  | 53 |
| ART. 38) | SVERSAMENTI ACCIDENTALI .....   | 54 |
| ART. 39) | POZZETTO DI ISPEZIONE, DI MISURA DELLO SCARICO .....  | 55 |
| ART. 40) | ACCESSI ED ISPEZIONI.....   | 55 |
| ART. 41) | MODALITA' DI PRELIEVO ALLO SCARICO - LETTURA DEI CONTROLLI – SUPERAMENTO DEI LIMITI.....                              | 56 |
| ART. 42) | STRUMENTI DI CONTROLLO AUTOMATICO .....   | 57 |

#### **CAPITOLO V**

##### **TARIFFAZIONE SCARICHI DOMESTICI ED INDUSTRIALI – PRELIEVI FONTE AUTONOMA.....**

|          |  |    |
|----------|--|----|
|          | <b>58</b>  |    |
| ART. 43) | DISPOSIZIONI TARIFFARIE – UTENZE CIVILI.....           | 59 |
| ART. 44) | DISPOSIZIONI TARIFFARIE – UTENZE PRODUTTIVE .....      | 60 |
| ART. 45) | PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA E ACQUEDOTTO ..... | 62 |

#### **CAPITOLO VI**

##### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE - SANZIONI .....**

|          |  |    |
|----------|--|----|
|          | <b>63</b>  |    |
| ART. 46) | POTERI DEL SINDACO - RISANAMENTO ABITATO.....                          | 64 |
| ART. 47) | DEROGHE .....  | 65 |
| ART. 48) | INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ..... | 65 |
| ART. 49) | SANZIONI PENALI .....  | 66 |
| ART. 50) | SANZIONI AMMINISTRATIVE .....  | 66 |
| ART. 51) | VALIDITÀ DELLE DISPOSIZIONI .....                                      | 67 |

## ELENCO ALLEGATI:

**Allegato 1** – Modello da utilizzare per le richieste di autorizzazione allo scarico per tutte le tipologie di attività (**industriale, commerciale, artigianale, ecc.**);

**Allegato 2** – Modello per la richiesta di **RINNOVO**, da utilizzare solo per le attività già in possesso di autorizzazione allo scarico rilasciate su parere Hidrogest S.p.A.;

**Allegato 3** – Modello da utilizzare solo per la richiesta di allaccio alla pubblica fognatura di **abitazioni civili**;

**Allegato 4** – Modello da utilizzare solo per la richiesta di autorizzazione all'allaccio e scarico alla pubblica fognatura di **P.L., P.A., Piani di Recupero, P.I.I.**;

**Allegato 5** – Modello utilizzare per la richiesta di **VOLTURA** dell'autorizzazione allo scarico alla pubblica fognatura;

**Allegato 6** – Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 (PARTE TERZA) s.m.i. – valori limiti di emissione in fognatura;

**Allegato 7** – Tabella 4 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 (PARTE TERZA) s.m.i. – limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo;

**Allegato 8** – Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 (PARTE TERZA) s.m.i. – valori limiti di emissione in acque superficiali;

**Allegato 9** – Tab. 3/A allegato 5 del D.Lgs. 152/06 – limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi;

**Allegato 10** – Tab. 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati nella tab. 3 allegato 5 del D.Lgs. 152/06, per lo scarico in c.a.s. ed in p.f. o in tab. 4 del D.Lgs. 152/06 per lo scarico su suolo;

**Allegato 11** – Allegato 8 del D.Lgs. 152/06 – Elenco indicativo dei principali inquinanti;

**Allegato 12** – Denuncia annuale dei risultati delle misurazioni delle portate relative ai pozzi;

**Allegato 13** – Denuncia degli elementi per la determinazione della tariffa di depurazione e fognatura insediamenti produttivi ex L.R. 25/81;

**Allegato 14** – Cameretta d'Ispezione;

**Allegato 15** – Sezione stradale tipo;

**Allegato 16** – Sifone Firenze;

**Allegato 17** – Fossa Imhoff;

**Allegato 18** - Vasca separazione acque meteoriche di prima pioggia per insediamenti con superfici impermeabili scolanti superiori a 2000 mq;

**Allegato 19** – Vasca di laminazione;

**Allegato 20** – Schema fognario tipo – attività soggette alla separazione acque meteoriche di prima pioggia (R.R. n° 4 del 24.03.2006);

**Allegato 21** – Schema fognario tipo – attività non soggette alla separazione acque meteoriche di prima pioggia;

**Allegato 22** – Schema fognario tipo – abitazioni civili;

**Allegato 23** – Schema fognario tipo – distributore carburanti;

**Allegato 24** – Schema Tipo – pozzetto ufficiale di campionamento;

I disegni riportati negli allegati sono solo orientativi, nei progetti dovranno essere inseriti i manufatti che verranno realizzati.

**PREMESSA:**

Il presente elaborato costituisce il regolamento unico applicato nei comuni soci della Società Hidrogest S.p.A.

Hidrogest S.p.A. si configura come Ente gestore del Servizio Idrico Integrato gestendo i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

| <i>COMUNI GESTITI DALLA HIDROGEST S.P.A.</i> | <i>ACQUEDOTTO</i> | <i>DEPURAZIONE</i> | <i>FOGNATURA</i> |
|--|-------------------|--------------------|------------------|
| ALMENNO SAN BARTOLOMEO                       | X                 | X                  | X                |
| AMBIVERE                                     | X                 | X                  |                  |
| BARZANA                                      | X                 | X                  |                  |
| BONATE SOTTO                                 | X                 | X                  |                  |
| BONATE SOPRA                                 | X                 | X                  |                  |
| BOTTANUCO                                    | X                 | X                  |                  |
| BREMBATE                                     | X                 | X                  |                  |
| BREMBATE DI SOPRA                            |                   | X                  |                  |
| CALUSCO D'ADDA                               | X                 | X                  |                  |
| CAPRIATE SAN GERVASIO                        | X                 | X                  |                  |
| CAPRINO BERGAMASCO                           | X                 | X                  |                  |
| CARVICO                                      | X                 | X                  |                  |
| CURNO  |                   | X                  |                  |
| CHIGNOLO D'ISOLA                             | X                 | X                  |                  |
| CISANO BERGAMASCO                            | X                 | X                  |                  |
| FILAGO                                       |                   | X                  |                  |
| MADONE                                       | X                 | X                  |                  |
| MOZZO  |                   | X                  |                  |
| MAPELLO                                      | X                 | X                  |                  |
| MEDOLAGO                                     | X                 | X                  |                  |
| MONTE MARENZO                                | X                 |                    |                  |
| PALAZZAGO                                    | X                 | X                  |                  |
| PONTIDA                                      | X                 | X                  |                  |
| PONTE S. PIETRO                              | X                 | X                  |                  |
| PRESEZZO                                     | X                 | X                  |                  |
| RONCOLA SAN BERNARDO                         | X                 |                    | X                |
| SOLZA  | X                 | X                  |                  |
| SOTTO IL MONTE                               | X                 | X                  |                  |
| SUISIO                                       | X                 | X                  |                  |
| TORRE DE BUSI                                | X                 |                    |                  |
| TREVILOLO                                    |                   | X                  |                  |
| TERNO D'ISOLA                                | X                 | X                  |                  |
| VILLA D'ADDA                                 | X                 | X                  |                  |

Sussiste per i suddetti comuni l'obbligo, di aderire alle norme contenute nel presente regolamento.

Le disposizioni ivi contenute devono essere inoltre essere adottate da tutti i soggetti pubblici e privati, titolari di uno scarico di acque reflue in pubblica fognatura o nel Collettore Consortile al servizio degli impianti di depurazione gestiti da Hidrogest S.p.A.

# **CAPITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

---

**ART. 1) OGGETTO**

---

- 1.1)** Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare, le condizioni di uso della pubblica fognatura e del Collettore Consortile, la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue e degli scarichi nella stessa.  
Il Regolamento costituisce vincolo, su tutto il territorio consortile e all'atto della sua entrata in vigore sostituisce totalmente le altre norme regolamentari dei singoli comuni consorziati.
- 1.2)** Per quanto non espressamente previsto in materia di igiene pubblica ed ambientale, sono richiamate e fatte salve le vigenti norme nazionali e regionali, nonché le attribuzioni e competenze delle A.S.L. territoriali ai sensi della Legge 833/78, delle Leggi Regionali nn. 64 e 65 del 1981, successive modifiche ed integrazioni, dell'ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) della Lombardia ai sensi della Legge Regionale 14/08/1999 n. 16, successive modifiche ed integrazioni, oltre che le norme riguardanti la tutela delle acque dall'inquinamento, stabilite dal D.G.R. N° 8/2244 del 29.03.2006, dal D.C.R. N° VII/1048 del 28 luglio 2004, dai Regolamenti Regionali n° 2, 3 e 4 del 24 marzo 2006 e dal Decreto Legislativo 152/06, successive modifiche ed integrazioni, i regolamenti locali d'Igiene, purché dette norme non siano in contrasto con quanto riportato nel presente Regolamento.

---

**ART. 2) DEFINIZIONI**

---

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) “EGID”:  
Ente gestore impianto di depurazione (Hidrogest S.p.A.) ;
- b) “acque reflue domestiche”:  
acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- c) “acque reflue industriali”:  
qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività artigianali, commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
- d) “acque reflue urbane”:  
il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- e) “acque meteoriche di dilavamento”:  
la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
- f) “acque di prima pioggia”:  
acque corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
- g) “acque di seconda pioggia”:  
la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia.

- h) “acque pluviali”: le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli edifici e delle installazioni;
- i) “acque di raffreddamento non a contatto”: acque provenienti da ciclo produttivo aventi le medesime caratteristiche analitiche dell’acqua prelevata differenziandosi solo per la temperatura;
- l) “acque di raffreddamento a contatto”: acque provenienti da ciclo produttivo aventi temperatura e caratteristiche analitiche diverse dell’acqua prelevata;
- m) “acque di scarico”: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- n) “evento meteorico”: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichi o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento;
- o) “fognatura separata”: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque meteoriche di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- p) “inquinamento”: l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell’aria, nell’acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell’ambiente;
- q) “rete di raccolta delle acque meteoriche”:

- l'insieme delle condotte utilizzate per la raccolta separata ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti;
- r) "rete fognaria": il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale;
- s) "scarico": qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- t) "stabilimento industriale ": tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui **all'Allegato 11** ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.
- u) "superficie scolante": l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di cui al Regolamento Regionale n° 4 del 24.03.2006.
- v) "valore limite di emissione": limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo.
- z) "zone servite da pubblica fognatura": perimetro determinato tramite delibera comunale, all'interno del quale ogni singolo insediamento è obbligato all'immissione ed allo scarico in pubblica fognatura in base alle modalità riportate nel presente regolamento. Art. 2 comma 4 e 5 della L.R. 62/85.

---

**ART. 3) CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI**

---

Gli scarichi nella pubblica fognatura, al fine della loro disciplina, sono distinti in:

- 1) scarichi di acque reflue domestiche o assimilati;
- 2) scarichi di acque reflue industriali;
- 3) scarichi di acque reflue meteoriche.

**3.1)** Per gli **scarichi di acque reflue domestiche** acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica, ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici ed installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni.

**3.2)** Sono da considerarsi scarichi **assimilati alle acque reflue domestiche** quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche nonché le acque reflue provenienti da:

- a) Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo, vengono assimilati alle acque reflue domestiche solo quelle derivanti dai servizi igienici. E' assolutamente vietata l'immissione in fognatura dei reflui derivanti dalle deiezioni animali, per questi tipi di smaltimento si deve far riferimento al P.U.A. (Piano di utilizzazione agronomica) ed al regolamento di igiene tipo;
- b) Laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;
- c) Lavanderie a secco a ciclo chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente e esclusivamente all'utenza residenziale;
- d) Vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa;
- e) Attività alberghiera e di ristorazione.

**3.3)** Per **scarichi di acque reflue industriali** qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività artigianali, commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute a contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connesse con le attività

esercitate nello stabilimento. Vengono definite industriali anche le acque di raffreddamento.

In merito agli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono verificarsi due condizioni di scarico:

- a) nell'insediamento produttivo non esistono acque di scarico industriali. Gli unici scarichi presenti sono di tipo domestico, e/o di acque di prima pioggia. In questo caso lo scarico verrà considerato di tipo domestico, di prima pioggia, se si tratta di scarichi distinti, oppure di tipo domestico se si tratta di scarico comune;
- b) nello stabilimento produttivo esistono scarichi industriali provenienti dal ciclo tecnologico. Questi sono tenuti completamente separati da quelli di tipo domestico o da quelli di prima pioggia (reti fognarie interne completamente separate), e potranno essere allacciati alla pubblica fognatura con unico allacciamento solo a controllo ispettivo effettuato ovvero con distinti allacciamenti e in tale caso i due o tre tipi di scarico presenti saranno soggetti alle rispettive regolamentazioni pertinenti.

- 3.4)** Per gli **scarichi di acque meteoriche** si intendono quelle acque che dilavano superfici coperte o pavimentate, e che vengono raccolte e convogliate separatamente. Le stesse sono ammesse in fognatura pubblica secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

---

**ART. 4) RETI FOGNARIE INTERNE**

---

- 4.1)** Per i nuovi insediamenti è fatto obbligo la realizzazione di reti fognarie interne separate rispettivamente per il convogliamento di:
- acque domestiche (da servizi igienici, cucine, ecc.);
  - acque industriali;
  - acque meteoriche.
- 4.2)** Per gli insediamenti esistenti che non abbiano rete fognarie separate, si dispone:
- è facoltà dell'autorità competente al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, fissare tempi di adeguamento per la realizzazione delle suddette reti, su indicazioni vincolanti da parte dell'EGID.
  - in mancanza di reti interne separate il flusso delle acque reflue misto è da considerarsi a tutti gli effetti scarico di acque reflue industriali soggetto a tutte le prescrizioni conseguenti.
- 4.3)** L'immissione in fognatura di acque reflue raccolte separatamente può avvenire in un solo punto purché questo sia preceduto da idoneo pozzetto in cui confluiscono distintamente le acque da ogni rete in modo da consentirne l'idonea caratterizzazione.

---

**ART. 5) OBBLIGO DI IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA**

---

- 5.1) Gli scarichi degli insediamenti civili, ubicati in zone servite da pubblica fognatura (vedi definizione lettera z), devono obbligatoriamente immettere le proprie acque reflue nella pubblica fognatura, nell'osservanza del presente Regolamento nonché delle normative in vigore, in caso l'utente non si allacci il Comune provvederà ad emettere un'ordinanza di allaccio indicando modi e tempi, la mancata ottemperanza verrà punita con l'applicazione delle sanzioni di cui alla normativa vigente.
- 5.2) Le costruzioni, nuove o esistenti, ubicate in zone non servite da fognatura pubblica, dovranno attenersi, per lo scarico delle proprie acque reflue, alle disposizioni stabilite dai regolamenti regionali 2, 3 e 4 del 24.03.2006 e dal Decreto Legislativo 152/06, loro modifiche ed integrazioni. In tal senso i comuni consorziati dovranno comunicare all'Ente Gestore dell'impianto di depurazione i futuri piani regolatori al fine di valutare congiuntamente la qualità e quantità dei reflui afferenti e le zone servite dalla pubblica fognatura secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 4 e 5 della L.R. 62/85.
- 5.3) In caso di insussistenza dei presupposti per l'allacciamento alla rete fognaria (zona non servita), gli scarichi di acque reflue ed assimilate, possono essere recapitati in corpi d'acqua superficiale su suolo o sottosuolo nel rispetto della disciplina definita per gli scarichi dei nuovi insediamenti isolati di cui all'art. 22 del Regolamento Regionale n° 3 del 24 marzo 2006.
- 5.4) Qualora per ragioni altimetriche non fosse possibile allacciare alla rete fognaria scarichi per deflusso a gravità, gli stessi dovranno essere convogliati mediante idonei impianti di sollevamento. Tali impianti devono prevedere un'idonea vasca d'accumulo, una condotta di mandata disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno degli insediamenti, un sistema di avviamento ed arresto automatico ed un

sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

- 5.5) Per gli scarichi industriali, l'autorizzazione all'allacciamento e l'autorizzazione allo scarico, è subordinata alla verifica, da parte dell'Ente Gestore del servizio di fognatura e depurazione, della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione esistenti.

---

## ART. 6) REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI – SCARICHI VIETATI

---

- 6.1) E' vietata l'immissione nelle pubbliche fognature di scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento.

- 6.2) È tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari.

In particolare è vietato lo scarico di:

- a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose in soluzione o in sospensione che possono determinare condizioni di esplosività o infiammabilità del sistema fognario;
- b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da olii da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniacca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali, o l'ambiente e che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;

- e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperature comprese fra i 10 e i 38 G°, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, fanghi di risulta da trattamenti di depurazione, stracci, piume, paglie, ecc.)
- h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- i) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento;
- l) reflui contenenti sostanze inerti, granulari, sedimentabili, ghiaia, sabbia, argilla, ecc. che sedimentando sul fondo dei condotti fognari e/o vasche di depurazione ne riducano sezioni e volumi utili;
- m) non è ammesso il recapito in fognatura dei liquami dallo svuotamento di cisterne, pozzi neri o fosse settiche di insediamenti abitativi e non.  
L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti dell'Ente Gestore, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa e salvo la revoca dell'autorizzazione allo scarico da parte del Comune;
- n) liquami provenienti da allevamenti suinicoli e reflui zootecnici provenienti da aziende agricole.

**6.3)** La misurazione degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti in fognatura, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori. L'autorità competente per il controllo (l'Ente Gestore dell'impianto di depurazione ed il Comune) è autorizzata ad effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che essa ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 6.4) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo. L'ente gestore del servizio di depurazione può prescrivere che il rispetto dei limiti debba essere rispettato prima che i reflui industriali si uniscano alle acque di raffreddamento.
- 6.5) L'Ente Gestore dell'impianto di depurazione può prescrivere, in sede di autorizzazione allo scarico o in fasi successive, che le acque reflue subiscano un trattamento particolare (impianto di pretrattamento) prima della loro confluenza nello scarico in pubblica fognatura.
- 6.6) Allo scopo di evitare l'eccessiva diluizione dei reflui e problemi idraulici alle condotte fognarie, è fatto assoluto divieto di incorporare corpi d'acqua superficiale (fossi irrigui ecc.), nella pubblica fognatura. E' obbligo del Comune attivarsi per la sistemazione e l'adeguamento della propria rete fognaria al fine di ottemperare sollecitamente a quanto sopra prescritto.

---

## ART. 7) TRATTAMENTO, SEPARAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

---

- 7.1) Le acque meteoriche che defluiscono dalle superfici coperte impermeabili, sulle quali avviene il passaggio e/o la sosta di veicoli devono essere trattati da pozzetti disoleatori.
- 7.2) Per gli insediamenti civili lo scarico delle acque meteoriche deve avvenire negli strati superficiali del suolo/sottosuolo, in caso di impossibilità documentata da relazioni geologiche, l'immissione dovrà avvenire in corpo d'acqua superficiale, solo in ultima istanza il recapito potrà essere la pubblica fognatura previo utilizzo di vasche volano, se non presente una tubazione di acque bianche comunale avente recapito in corso d'acqua superficiale.
- 7.3) La separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia dovrà avvenire per gli insediamenti produttivi aventi superfici scolanti superiore ai 2000 mq, escludendo le coperture e le

aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti attività:

- Industria petrolifera;
- Industria chimica;
- Trattamento e rivestimento dei metalli;
- Concia e tintura delle pelli e del cuoio;
- Produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
- Produzione di pneumatici;
- Aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
- Produzione di calcestruzzo;
- Aree intermodali;
- Autofficine;
- Carrozzerie;
- Superfici scolanti in cui si svolgono attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, depositi di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;
- Dalle superfici scolanti destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti e da operazioni connesse e complementari nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;
- Dalle superfici scolanti specificatamente o saltuariamente destinate, al carico e scarico, al travaso alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 **vedi allegati 9 e 10;**

**7.4)** Può essere richiesto il trattamento delle acque di seconda pioggia anche per le attività citate nell'art. 7.3) qualora l'autorità competente e comunque l'Ente Gestore dell'impianto, accerti l'inquinamento di tali acque da sostanze asportate o in soluzione, derivante dal percolamento delle acque meteoriche tra materie prime, prodotti intermedi e finiti, sottoprodotti, rifiuti e quant'altro accatastato o depositato. L'ente competente valuterà la possibilità di recapito delle stesse dopo il trattamento in pubblica fognatura o in corso d'acqua superficiale.

**7.5)** Le acque meteoriche derivanti dai pluviali devono essere recapitate direttamente in pozzi perdenti o in corso d'acqua superficiale, senza la separazione delle acque di prima pioggia.

- 7.6)** E' assolutamente vietato il troppo pieno dei pozzi perdenti nella rete di fognatura mista o nera.
- 7.7)** Lo scarico in acque superficiali, suolo e negli strati superficiali del sottosuolo può avvenire previa autorizzazione da parte dell'autorità competente.
- 7.8)** A tutela della risorsa idrica captata per consumo umano, vi è il divieto di realizzazione di pozzi perdenti nella zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione o di derivazione art. 94 del D.Lgs. 152/06.

---

**ART. 8) SEPARAZIONE, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA**

---

- 8.1)** Per le attività soggette a separazione (art. 7 del presente Regolamento) aventi superfici scolanti superiori ai 2.000 mq, la separazione delle acque meteoriche deve avvenire tramite manufatto dimensionato in modo da contenere i primi 5 mm di pioggia caduti sull'intera superficie scolante. Ad avvenuto riempimento della vasca di separazione una valvola escluderà l'entrata di altra refluo (seconda pioggia) che potrà essere convogliato su suolo, sottosuolo, corso d'acqua superficiale previa autorizzazione degli enti competenti. Trascorse 96 ore, dal termine dell'evento meteorico, calcolato tramite l'installazione di un sensore di pioggia, la vasca di prima pioggia potrà svuotarsi immettendo tramite una pompa, le acque di prima pioggia in pubblica fognatura, con una portata massima pari a 20 l/sec. per ettaro di superficie scolante, solo dopo l'avvenuto svuotamento la vasca di prima pioggia potrà riaprirsi per accettare un nuovo evento meteorico. **Vedi Allegato 18**
- 8.2)** Le acque di prima pioggia devono essere recapitate in via preferenziale:
- nella rete fognaria acque nere o miste;
  - in corpo d'acqua superficiale, nel rispetto dei valori limiti di cui alla tabella 3 allegato 5 del D.Lgs. 152/06 **vedi Allegato 8;**
  - nelle zone non servite da pubblica fognatura e non ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiale, e solo qualora l'autorità

competente accerti l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità di utilizzare tali recapiti, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

- 8.3)** Il rispetto dei valori limiti di emissione per le acque di prima pioggia viene accertato su campioni prelevati all'uscita del relativo impianto di trattamento o pozzetto di ispezione e prima dell'unione con altre tipologie di reflu.

---

## ART. 9) CALCOLO DELLE ACQUE METEORICHE E NERE DA AVVIARE ALLA DEPURAZIONE

---

### 9.1) Portate di acque reflue domestiche e industriali

Ai fini del calcolo delle portate si stabilisce:

Per il calcolo delle portate nere in tempo di asciutto si considera il fabbisogno potabile e sanitario desunto dal P.R.R.A.<sup>1</sup> /l/ e precisamente:

|  |                  |
|--|------------------|
| Fabbisogno base                          | 200 l/ab. giorno |
| Popolazione inferiore a 5.000 ab.        | 260 l/ab. giorno |
| Popolazione da 5.000 a 10.000            | 280 l/ab. giorno |
| Popolazione da 10.000 a 50.000           | 300 l/ab. giorno |
| popolazione stabile non residente        | 200 l/ab. giorno |
| popolazione fluttuante                   | 200 l/ab. giorno |
| popolazione senza pernottamento          | 80 l/ab. giorno  |
| addetti a futuri insediamenti produttivi | 80 l/ab. giorno  |

Le dotazioni sopra riportate sono da intendersi come valori massimi e si intendono riferite ai volumi idrici di captazione, non a quelli effettivamente erogati alle utenze, né tanto meno a quelli fatturati. Pertanto in fase di progettazione si dovranno assumere, in funzione delle rispettive specifiche situazioni, valori della dotazioni annue e dei coefficienti del giorno di massimo consumo e di punta inferiori a quelli indicati.

---

<sup>1</sup> Regione Lombardia: D.C.R. 15.01.2002 – N. VII/402 - Piano regionale di risanamento delle acque (P.R.R.A) settori funzionali pubblici servizi acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione  
Regolamento Fognario aggiornato a gennaio 2008 – Rev. 2 - Hidrogest S.p.A.

## 9.2) Portate miste

9.2.1) Gli sfioratori di piena delle reti fognarie di tipo unitario sono realizzati in modo da lasciare direttamente defluire all'impianto di trattamento delle Acque reflue urbane la portata nera diluita corrispondente al più elevato dei valori derivanti dall'applicazione dei seguenti criteri (art. 15 del R.R. n° 3 del 24.03.2006):

a) apporto pro capite di 750 l per abitante equivalente il giorno, uniformemente distribuito nelle 24 ore. Determinato in termini idraulici, ossia per il rapporto tra il consumo giornaliero medio industriale accertato e la dotazione idrica della popolazione residente assunta pari a 200 l/ab. giorno, gli a.e. degli scarichi di acque reflue industriali non caratterizzabili in base all'apporto di sostanze biodegradabili.

b) rapporto di diluizione pari a 2 rispetto alla portata nera, calcolata come media giornaliera per quanto attiene gli apporti civili e come media sulle 12 ore per quanto attiene gli scarichi industriali, salvo presenza di significativi complessi che lavorino su più turni, il rapporto di diluizione è incrementato a 2,5, nel caso di apporti industriali in termini di abitanti equivalenti, calcolati con il criterio di cui alla lettera a), superino il 50% del totale.

9.2.2) Il valore di cui al punto 9.2.1) lettera a) è incrementato a 1000 l in corrispondenza di sfioratori le cui acque eccedenti siano recapitate in laghi ovvero sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

9.3) Le condotte di acque meteoriche di dilavamento delle reti fognarie separate sono realizzate in modo da avviare all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane l'aliquota delle acque di pioggia corrispondenti ad un apporto di 1/sec. per ettaro di superficie scolante impermeabile, ricavata dal prodotto dell'effettiva area scolante per il coefficiente di assorbimento medio ponderale.

9.4) La rete fognaria deve essere dimensionata sulla base degli eventi meteorici di breve durata ed elevata intensità caratteristici di ogni zona e comunque assumendo che l'evento si verifichi in quindici minuti e che i coefficienti di afflusso alla rete sia pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate o impermeabilizzate e a 0,3 per quelle permeabili.

---

## ART.10) VASCHE VOLANO E VASCHE DI PRIMA PIOGGIA

---

### **VASCHE VOLANO** – Vedi allegato 19

- 10.1) Le vasche volano servono per limitare l'entità delle portate meteoriche scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore finale; Hidrogest S.p.A. applicherà i due valori limite pari a:
- **20 l/sec.** per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree di nuovi insediamenti (civili, artigianali, commerciali e produttivi).
  - **40 l/sec.** per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree già insediate sul territorio già esistenti prima del 2000.
  - In casi particolari, in cui lo scarico delle acque meteoriche può avvenire solo nel Collettore Consortile, la portata massima da adottare sarà pari a **5 l/sec.** per ettaro di superficie, previa autorizzazione della Società Hidrogest S.p.A..
  - Per gli insediamenti siti nel territorio di Almenno S. Bartolomeo, i limiti per lo scarico di acque meteoriche nella pubblica fognatura, in base alla delibera della Giunta Comunale n° 109 del 26.10.2005 sono i seguenti:
    - **10 l/sec** per ettaro di superficie scolante impermeabile per i nuovi insediamenti successivamente al 26.10.2004;
    - **30 l/sec** per ettaro di superficie scolante impermeabile per gli insediamenti esistenti alla data 26.10.2004;
    - **40 l/sec** per ettaro di superficie scolante impermeabile per gli insediamenti esistenti alla data 21.10.2002.
  - E' facoltà del gestore del servizio di fognatura e depurazione prescrivere limiti più restrittivi in funzione della capacità idraulica del recettore.
- 10.2) Lo svuotamento delle vasche volano deve avvenire tramite pompa, solo per opere pubbliche, può essere concessa la deroga se le quote lo permettono di progettare tali manufatti con scarico su fondo.

- 10.3) La vasca volano non può avere nessuna tubazione di troppo pieno per scarichi di emergenza, a tutela del funzionamento può essere inserita una pompa di scorta ed installato un generatore in caso di interruzione della corrente.
- 10.4) Il fondo della vasca deve avere adeguata pendenza per permettere al materiale sedimentabile di confluire in un pozzetto e di essere facilmente asportabile tramite un'apertura posta sulla soletta superiore, inoltre deve essere dotata di aperture e scalette per permettere un'adeguata manutenzione.

**VASCHE DI PRIMA PIOGGIA** – Vedi allegato 18

- 10.5) Le vasche di prima pioggia hanno la funzione di separare i primi 5 mm di pioggia caduti sull'intera superficie scolante dal rimanente quantitativo di acqua meteorica e far confluire solo tali reflui alla rete acque nere o mista comunale. Le acque eccedenti la prima pioggia, definite di "seconda pioggia", dovranno immettersi in corpi d'acqua superficiali o essere drenate in pozzi perdenti.
- 10.6) Tali vasche dovranno avere dimensioni adeguate per contenere solo le acque di prima pioggia e devono essere dotate di un automatismo che ad avvenuto riempimento del manufatto non permetta l'entrata di altro refluo. Terminato l'evento meteorico, l'acqua di prima pioggia deve essere scaricata tramite pompa, in pubblica fognatura con una portata massima di 20l/sec per ettaro di superficie scolante. Un sensore di pioggia indicherà la fine dell'evento meteorico e solo dopo essere trascorse 96 ore, la vasca dovrà essere completamente vuota per accogliere una nuova precipitazione.

Esempio:

superficie scolante impermeabile (piazzi, cortili): **2500 mq**

volume acqua di prima pioggia =  $V \text{ vasca} = 2500 \text{ mq} \times 0,005 \text{ m} = 12,5 \text{ mc}$

Q Max da immettere in fognatura =  $2500 \text{ mq} = 0,25 \text{ ha} \times 20\text{l/s} \times \text{ha} = 5 \text{ l/s}$

---

**ART. 11) VASCHE IMHOFF E FOSSE BIOLOGICHE**

---

- 11.1) Gli allacciamenti fognari degli scarichi domestici devono essere eseguiti con l'interposizione di fosse biologiche o di vasche Imhoff dimensionati in rapporto al carico organico da trattare Allegato 17.
- 11.2) L'A.S.L., gli Uffici Tecnici del Comune e l'Ente Gestore della depurazione, hanno il diritto di ispezionare i manufatti, verificandone efficienza, regolare manutenzione.
- 11.3) E' vietato immettere qualsiasi altra tipologia di refluo nella fossa biologica oltre a quelli domestici.
- 11.4) In caso di presenza di abitazioni con tritarifiuti (vedi art. 29) dovrà essere tenuto conto nel dimensionamento della biologica del maggior apporto di carico organico.

---

**ART. 12) RISPARMIO IDRICO E RIUTILIZZO DELL'ACQUA**

---

- 12.1) Si pone all'attenzione dei Comuni facenti parte della Hidrogest S.p.A. il tema, sempre attuale e mai affrontato con decisione, della gestione sostenibile delle acque. In conseguenza dell'eccessiva urbanizzazione, dell'aumento delle superfici impermeabilizzate e dell'inadeguatezza delle opere idrauliche, la quantità di acque pluviali che non rientra nel circolo naturale delle acque è sempre più in aumento. Questo si ripercuote sulla capacità della rete fognaria e successivamente del reticolo idrografico di compensare questo squilibrio.

Gli obiettivi di una gestione sostenibile sono:

- ✓ ridurre i deflussi superficiali;
- ✓ alleggerire le canalizzazioni di fognatura e gli impianti di trattamento;
- ✓ ridurre i carichi idraulici concentrati sui corsi d'acqua naturali e i canali di bonifica;
- ✓ incrementare il ravvenamento locale delle falde acquifere sotterranee;
- ✓ migliorare il clima urbano incrementando l'evaporazione;

12.2) Nella normativa italiana troviamo i seguenti supporti:

- **D.Lgs. 152/2006:** l'art. 98 recita "Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il ricircolo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili".
- **Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Po del 26 aprile 2001:** l'art. 12 delle Norme di attuazione prevede che "nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione, deve essere limitato lo sviluppo delle aree impermeabili e sono definite opportune aree atte a favorire l'infiltrazione e l'invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche".
- **Programma di tutela ed uso delle acque D.g.r. 29 marzo 2006 n. 8/2244:** Appendice G (Direttive in ordine alla programmazione e progettazione dei sistemi di fognatura) 2.1 Riduzione delle portate meteoriche drenate.
- **Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 2:** l'art. 6 (Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo della risorsa idrica) recita "I progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente prevedono, per gli usi diversi dal consumo umano, ove possibile, l'adozione di sistemi di captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici; nonché, al fine di accumulare liberamente le acque meteoriche, la realizzazione, ove possibile in relazione alle caratteristiche dei luoghi, di vasche di invaso, possibilmente interrato, comunque accessibili solo al personale autorizzato e tali da limitare al massimo l'esposizione di terzi a qualsiasi evento accidentale".
- **Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3:** si fa riferimento agli articoli n. 15 e n. 16 che dettano regole per la gestione delle acque meteoriche da avviare alla depurazione e che dovrebbero essere considerati nelle valutazioni dei nuovi piani di lottizzazione. E' possibile visionarli all'indirizzo [www.provincia.bergamo.it](http://www.provincia.bergamo.it) nella sezione dedicata al Servizio Acque.

12.3) Le azioni che si possono intraprendere a livello comunale e di progettazione per raggiungere i suddetti obiettivi possono essere sintetizzate in questo modo:

**prevenzione e riduzione dei deflussi:** pavimentare e impermeabilizzare solo le superfici strettamente necessarie, scegliere modalità di pavimentazione almeno in parte permeabili, percolare localmente i deflussi dalle superfici impermeabilizzate, senza danni per la falda acquifera sotterranea in caso di presenza di carico inquinante derivante dal deflusso da superfici impermeabili di pavimentazioni stradali, piazzali o insediamenti industriali, evitando in ogni caso di percolare acque caratterizzate da un carico inquinante significativo senza sottoporle ad un trattamento depurativo;

**uso delle acque pluviali:** sono adatte, ad esempio, ad utilizzi quali l'irrigazione dei giardini, il lavaggi degli autoveicoli e il collegamento allo sciacquone delle latrine (quest'ultimo effettuato rispettando le regole tecniche per l'installazione e la successiva manutenzione). Permette un risparmio economico sull'approvvigionamento idrico ma, soprattutto, consente di preservare acque potabili di alta qualità e di reimmettere le acque pluviali nel circolo naturale (quando utilizzate per irrigare le aree verdi);

**uso delle acque prelevate per pompe calore:** hanno gli stessi utilizzi delle precedenti (irrigazione, sciacquone latrine) e consentono un sensibile risparmio energetico ed economico preservando acque più pregiate. I progetti devono essere preventivamente inseriti all'interno delle concessioni edilizie per evitare problemi di adattamento dell'impianto idraulico;

**reti separate:** le acque reflue domestiche e quelle pluviali vengono convogliate in canalizzazioni separate;

**progettazione di tetti verdi:** le coperture rinverdite rallentano e riducono il deflusso delle acque attraverso processi di ritenzione ed evaporazione, conseguendo un'ampia limitazione del carico inquinante. Inoltre migliorano il microclima nello spazio circostante e l'isolamento termico della copertura, fissano la polvere atmosferica, hanno una durata superiore rispetto alle coperture artificiali, possono essere contabilizzate come misure

di compensazione dei danni all'equilibrio naturale ed al quadro paesistico (direttiva VAS applicata ai piani urbanistici).

E' importante quindi che la comunità locale capisca, condivida e collabori per rendere concreti questi progetti ma è altrettanto indispensabile che i Comuni e i progettisti indirizzino in modo corrente verso queste azioni.

Diviene così necessario il recepimento di queste strategie negli strumenti di pianificazione comunale (Piano di Governo del Territorio e Regolamenti Edilizi) e nei progetti tecnici degli insediamenti e delle infrastrutture redatti da professionisti e l'accettazione da parte dei proprietari del suolo nei confronti di queste metodiche.

## **CAPITOLO II**

### **RETE DI FOGNATURA ESTERNA PRIVATA E TERMINALI DI PUBBLICA FOGNATURA**

---

**ART. 13) AMBITO DI APPLICAZIONE**

---

- 13.1)** Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle reti di fognatura esterna privata intesa come il complesso di condotti, camerette di raccordo, di ispezione, caditoie, ecc. a servizio delle strade e piazzali privati, anche se di futura cessione al Comune ed ai termali di fognatura comunale.
- 13.2)** Le condutture di allacciamento alla fognatura comunale sono considerate parte della stessa, quindi soggette alle stesse norme e prescrizioni, solo se ricadono su aree di proprietà pubblica in quanto queste costituiscono il limite e l'ambito di competenza della gestione e della manutenzione del Ente Gestore interessato.
- 13.3)** Ogni altra condotta di allacciamento esterno, che ricada su area di proprietà privata e che non sia da cedere al Comune, è considerata parte della rete di fognatura interna dei fabbricati ed è soggetto alle norme e prescrizioni del Regolamento Edilizio e del Regolamento di Igiene Comunale.

---

**ART. 14) OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA DA PARTE DELLE RETI FOGNARIE PRIVATE E DEI TERMINALI FOGNARI COMUNALI NEL COLLETTORE CONSORTILE.**

---

- 14.1)** I proprietari delle strade e piazze private sono obbligati alla costruzione di una regolare fognatura lungo le stesse ed al rispettivo allacciamento alla pubblica fognatura per le acque domestiche.
- 14.2)** Qualora i proprietari interessati non provvedano alla costruzione delle opere ed agli allacciamenti conseguenti, il Comune può provvedere all'esecuzione, ponendo a carico dei proprietari degli stabili interessati, tutte le spese relative, in proporzione alle superfici coperte e pavimentate servite dal tratto di fognatura e/o dalle canalizzazioni da costruire.
- 14.3)** I Comuni devono allacciare i propri terminali fognari al Collettore Consortile. Tali immissioni devono avvenire nelle camerette esistenti. Ogni immissione deve obbligatoriamente essere concordata preventivamente con la Società Hidrogest S.p.A. per verificare la capacità idraulica del Collettore Consortile.
- 14.4)** E' vietata l'immissione nel Collettore Fognario Hidrogest, di qualsiasi refluo se non preventivamente autorizzato.  
A ogni immissione comunale, se non di sole acque nere deve essere obbligatoriamente realizzato uno sfioro tenendo conto di quanto riportato all'art 9.  
Le caratteristiche tecniche degli sfioratori devono essere sottoposte obbligatoriamente ad Hidrogest S.p.A. per l'approvazione trasmettendo a corredo la seguente documentazione:
- la planimetria 1: 2000, con evidenziate le zone di fognatura collettate ed il n° di abitanti serviti e le aziende con scarichi industriali presenti con relativo carico;
  - i disegni costruttivi della cameretta comunale (piante e sezioni, Ø della tubazione di innesto);
  - relazione tecnica del progettista in merito al dimensionamento della cameretta di sfioro (in caso di stazione di sollevamento dovrà essere presentata relativa documentazione);

- 14.5)** L'EGID dopo aver visionato la documentazione trasmette entro 30 gg. al Comune, il proprio parere nel quale viene indicato in accordo con il Comune stesso i tempi di realizzazione. In caso sopravvengano situazioni tali da superare i tempi indicati il Comune deve comunicare le motivazioni e la nuova tempistica di allaccio. Deve in ogni caso essere comunicato, con almeno due settimane di anticipo, la data effettiva di immissione dei reflui nel Collettore Consortile.
- 14.6)** E' facoltà di Hidrogest S.p.A. verificare il dimensionamento degli sfioratori ed in caso di realizzazione non conforme al progetto richiedere al Comune l'adeguamento del manufatto entro 30 gg. dalla data di contestazione.

---

**ART. 15) COSTRUZIONE E VIGILANZA**

---

La costruzione delle canalizzazioni private e la relativa spesa competono integralmente ai proprietari. Il Comune e/o l'Ente Gestore esercita la sorveglianza tramite i rispettivi Uffici Tecnici, salve le competenze dell'A.S.L. territoriale e dell'A.R.P.A.

---

**ART. 16) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI PRIVATE**

---

- 16.1)** Il gestore del servizio di fognatura deve effettuare una pulizia programmata delle proprie condotte con maggiore frequenza ed attenzione nelle zone soggette ad intasamenti ed allagamenti durante gli eventi meteorici. La manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle reti private di fognatura compete integralmente ai proprietari delle reti stesse.
- 16.2)** In caso di mancanti o carenti interventi manutentivi che comportino danni e/o disfunzioni alla pubblica fognatura, si provvede alla richiesta di rimborso danni nella misura e nei modi stabiliti dall'amministrazione comunale e/o dell'Ente Gestore.
- 16.3)** Qualsiasi rottura, intasamento, della condotta di innesto, dalla proprietà privata fino al punto di immissione nella pubblica fognatura, sono in carico al privato.
- 16.4)** Il privato a proprie spese deve ripristinare il funzionamento della propria condotta fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.

---

**ART. 17) UBICAZIONE, CARATTERISTICHE, FORMA E PENDENZA**

---

- 17.1)** Le canalizzazioni, normalmente lungo l'asse stradale, devono essere collocate obbligatoriamente al di sotto delle tubazioni della distribuzione idrica, garantendo che tra l'estradosso della loro copertura e la generatrice inferiore della tubazione idrica vi sia un dislivello superiore a 30 cm.
- 17.2)** Nei casi in cui tale situazione non possa essere realizzata potranno essere studiate, caso per caso, soluzioni alternative autorizzate dal Responsabile del Servizio competente del Comune interessato un accordo con il gestore del servizio di acquedotto.
- 17.3)** Nel caso le canalizzazioni siano posate in vicinanza di alberi o piantumazioni, dovranno essere concordate, con il Responsabile del Servizio competente, le distanze e le modalità esecutive.
- 17.4)** Le canalizzazioni ed i relativi manufatti devono essere impermeabili, sia alla penetrazione di acqua dall'esterno sia alla fuoriuscita di liquame dal loro interno, la forma delle canalizzazioni sarà quella dettata dalle necessità idrauliche, con preferenza per la condotta a sezione ovoidale e/o circolare.
- 17.5)** La pendenza delle canalizzazioni deve essere tale da garantire che non si formino depositi. Per ottenere tale effetto, la velocità di deflusso deve essere compresa tra 0,3 m/sec. e 4,0 m/sec. Qualora la velocità minima per la portata di magra non possa essere raggiunta per cause tecniche, dovranno obbligatoriamente essere previsti dei dispositivi di lavaggio.
- 17.6)** La costruzione di condutture o di porzioni di rete di fognatura, da parte di privati, viene realizzata su autorizzazione del Responsabile del Servizio competente del Comune interessato, sentito il parere obbligatorio e vincolante dell'Ente Gestore del servizio di depurazione, qualora si tratti di insediamenti produttivi, sulla base di un progetto esecutivo da realizzare a cura e spese dei proprietari.

- 17.7)** Il collegamento tra fognatura privata e fognatura comunale deve essere realizzato in un pozzetto esistente. In caso contrario dovrà essere realizzata a cura del privato, adeguata cameretta d'ispezione. La quota di scorrimento della fognatura privata in cameretta deve essere pari o superiore alla quota corrispondente alla metà dell'altezza del condotto a cui ci si deve collegare; nel caso che ciò non sia possibile si dovrà curare l'innesto per non ostacolare, con le acque del condotto privato afferente, il normale deflusso delle acque del condotto pubblico (innesto con curva e invito, parete deviatrice ecc.).
- 17.8)** La condotta di immissione privata nella pubblica fognatura non potrà mai avere un  $\varnothing$  superiore alla tubazione della pubblica fognatura stessa.
- 17.9)** Per quanto attiene il senso di immissione in un condotto pubblico è vietato immettersi controcorrente. L'immissione perpendicolare è ammessa quando è possibile realizzare la differenza di quote del punto precedente.
- 17.10)** Le condotte dovranno essere costruite da tubi di materiale assolutamente impermeabile e resistente all'azione chimica delle acque che li percorrono, con guarnizioni a perfetta tenuta, idonee a resistere anche alle eventuali pressioni che dovessero verificarsi, nella fognatura pubblica, per evenienze straordinarie.
- 17.11)** Il diametro delle condotte deve essere sufficiente a garantire le portate previste, con pendenza costante e regolare, non inferiore al 6 o/oo ( sei per mille), protetti da adeguato rivestimento salvo motivate deroghe concesse dall'Ente.

---

**ART. 18) CAMERETTE DI RACCORDO E ISPEZIONE**

---

- 18.1)** In tutti gli incroci tra condotte deve essere prevista una cameretta di raccordo e di ispezione **Allegato 14**  
Camerette di semplice ispezione devono essere previste a distanza massima di 50 m. per le condotte non percorribili e di 70 m. per le altre condotte.  
Le dimensioni minime in pianta di dette camerette devono essere almeno di m. 1,00 x 1,20 ed in altezza m. 1,70. Ai lati della sezione di scorrimento e a quota superiore ad essa devono essere previste delle banchine salvo deroghe disposte dall'Ufficio Tecnico del Comune.
- 18.2)** Prima dell'imbocco nella fognatura comunale deve essere realizzata una cameretta per il prelievo ed il controllo dei reflui, secondo quanto disposto dal presente Regolamento.
- 18.3)** Nel caso non sia possibile realizzare un impianto a gravità e quindi si rendessero necessarie stazioni di sollevamento mediante pompaggio, le stesse dovranno seguire le seguenti prescrizioni particolari:
- installazione di idonei dispositivi di grigliatura;
  - installazione di almeno due idonee pompe per acque luride, del tipo ad installazione automatica con guide;
  - il quadro di comando delle pompe (del tipo per installazione esterna) dovrà prevedere l'avviamento alternato delle pompe, con una opportuna segnalazione di emergenza;
  - l'accesso alla cameretta avverrà con botole in acciaio zincato carrabile;
  - sulla tubazione di mandata di ogni singola pompa sarà installata una saracinesca di esclusione e una valvola di ritegno.

---

**ART. 19) TOMBINATURE STRADALI**

---

- 19.1)** Per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento, dalle sedi stradali, dai piazzali e dai parcheggi privati, devono essere normalmente previste delle caditoie stradali, a griglia (in sede stradale) o a bocca di lupo (sotto i marciapiedi), da collegare alla fognatura con condotte di diametro opportuno: minimo 15 cm. L'attacco tra caditoie e condotta deve avvenire tramite tenuta idraulica.
- 19.2)** L'area scolante di competenza di ogni caditoia deve essere indicativamente contenuta entro i 400 mq. e la distanza massima tra due caditoie deve contenersi entro i 20 m.

---

**ART. 20) INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E/O RIFACIMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA FOGNATURA**

---

- 20.1)** In caso di interventi di potenziamento ed estensione della rete fognaria, con interventi sia di iniziativa pubblica che privata, deve essere preventivamente trasmessa alla Società Hidrogest S.p.A. la domanda utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente regolamento. Nella progettazione devono essere adottate soluzioni che conseguano la massima funzionalità ed il minimo costo di esercizio, evidenziando tutte le caratteristiche peculiari della rete e, in particolar modo, la quantità e qualità dei liquami convogliati, il calcolo per il dimensionamento, le caratteristiche dei materiali utilizzati, del tracciato, le pendenze, le opere speciali, nonché l'ubicazione dei singoli pozzetti di ispezione, da prevedere ad ogni cambiamento di direzione. Qualora si tratti di area già parzialmente edificata, deve essere incluso l'elenco degli stabilimenti industriali, con descrizione delle relative attività e degli scarichi previsti, in termini di caratteristiche qualitative e quantitative.
- 20.2)** Per i nuovi insediamenti, o in caso di rifacimento di opere di urbanizzazione, deve essere prevista, fatte salve diverse indicazioni, la realizzazione di fognature separate; è fatto divieto di recapitare le acque raccolte da fognature bianche in reti di fognatura nera o mista; la Società in presenza di casi particolari ed eccezionali e valutata la fattibilità tecnico-economica, può autorizzare tali immissioni. Compiuti gli accertamenti d'ufficio, finalizzati a verificare la capacità ricettiva dei collettori e degli impianti di depurazione, la Società comunica al richiedente l'approvazione del progetto con le eventuali prescrizioni.
- 20.3)** La data di inizio e fine lavori deve essere comunicata ad Hidrogest S.p.A. che può effettuare verifiche durante la realizzazione dei lavori ed in caso vengano riscontrate irregolarità rispetto a quanto autorizzato invierà al comune competente comunicazione scritta con richiesta di provvedere entro 30 gg. alla regolarizzazione della situazione.

## **CAPITOLO III**

### **ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA INSEDIAMENTI CIVILI**

---

**ART. 21) AMBITO DI APPLICAZIONE**

---

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scarichi degli insediamenti civili dai quali si generano solo scarichi domestici, come definiti del presente regolamento.

---

**ART. 22) PERMESSO DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA INSEDIAMENTI CIVILI**

---

- 22.1)** Le opere destinate ad allacciare alla pubblica fognatura gli scarichi provenienti sia da insediamenti civili sono soggette ad autorizzazione comunale.
- 22.2)** In caso di allaccio al Collettore Consortile la domanda deve essere inoltrata alla Società Hidrogest S.p.A.
- 22.3)** Per gli insediamenti civili la domanda di allaccio coincide con l'autorizzazione allo scarico.
- 22.4)** La domanda di allaccio per gli insediamenti civili deve esser inoltrata al Comune competente in marca da bollo utilizzando la modulistica di cui **all'allegato 3)**, per i Comuni di Almenno S. B. e Roncola S. Bernardo la domanda deve essere presentata unicamente alla Società Hidrogest S.p.A..
- 22.5)** Tutti i progetti devono essere firmati congiuntamente dal proprietario dell'insediamento o dall'avente titolo e dal tecnico responsabile del progetto, dichiarando sotto la sua responsabilità, che i dati forniti rispondono a verità e che le caratteristiche dei reflui scaricati presentano e presenteranno sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento.
- 22.6)** Il Comune interessato, comunica per iscritto dalla data di presentazione della richiesta, nei termini previsti per Legge, il permesso ovvero il diniego motivato di allacciamento alla pubblica fognatura,

comunicando le eventuali prescrizioni ed osservazioni. In caso di richiesta di integrazione o chiarimenti, il termine previsto per Legge per il rilascio dell'autorizzazione, viene sospeso e riprende ex novo a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa.

**22.7)** L'autorizzazione all'allacciamento può essere negata:

- a) per grossi quantitativi di acque bianche incompatibili con la portata del collettore pubblico;
- b) per acque di rifiuto non conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dall'Ente Gestore dalla fognatura;
- c) per realizzazione di opere non conformi ai progetti presentati in Comune o alle prescrizioni del presente Regolamento.

---

**ART. 23) PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA**

---

- 23.1)** Nessuno, può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee, all'infuori del Comune. Il limite tra la proprietà privata e quella pubblica costituisce anche il limite delle reciproche competenze.
- 23.2)** Le opere di allacciamento ai collettori, compresi gli eventuali impianti di pretrattamento, all'interno delle proprietà private sono a completa ed integrale cura e spesa del proprietario dell'insediamento interessato.
- 23.3)** Di norma l'allacciamento viene eseguito direttamente dal privato che deve versare all'Ente Gestore l'importo preventivato per le opere di allacciamento, prima della loro esecuzione, la cui misura è disposta a consuntivo.
- 23.4)** Sono a carico del privato, tutte le opere necessarie, dirette ed indirette, per allacciare i fabbricati dal confine della proprietà privata alla condotta fognaria comunale, ivi compresi i conseguenti rifacimenti della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, la sistemazione dei cavi elettrici, di tubazioni di acquedotto e di ogni altro servizio esistente nel sottosuolo e soprassuolo.
- 23.5)** Tutti i lavori relativi all'allacciamento sono in ogni modo eseguiti sotto la sorveglianza del Comune. Detto controllo non esonera il proprietario, o l'avente causa, nonché il Direttore dei lavori, dal dovere di vigilanza e dalla responsabilità per l'esecuzione dei lavori stessi.
- 23.6)** Nel caso di edifici la cui destinazione d'uso non sia nota all'atto dell'esecuzione dei lavori di allacciamento (es. lottizzazioni industriali-artigianali) l'autorizzazione all'allacciamento è rilasciata unicamente ai fini edili. Prima dell'inizio dell'attività, per ciascun insediamento, il titolare dell'attività da cui si origina lo scarico provvede in ottemperanza a quanto riportato nel presente regolamento alla richiesta di autorizzazione allo scarico.

- 23.7)** Ogni stabile deve essere allacciato alla fognatura stradale separatamente. Può essere consentito, previa autorizzazione in deroga dell'Ente Gestore della depurazione, anche un unico allacciamento per più stabili della stessa proprietà, ovvero, in casi particolari, che uno stesso condotto di allacciamento sia a servizio di più proprietà. In quest'ultimo caso, in fase progettuale prima della realizzazione del condotto, i proprietari degli stabili devono stipulare una servitù reciproca e definire per i tratti in comune il soggetto responsabile. Ogni azienda deve avere comunque un proprio pozzetto di controllo prima dell'immissione dei propri reflui con quelli derivanti da altri insediamenti.
- 23.8)** Il fondo di scorrimento dell'allacciamento alla fognatura comunale deve essere, di norma, ad un livello superiore rispetto all'estradosso della fognatura pubblica, salvo diversa determinazione e conseguenti prescrizioni purché siano prese tutte le cautele opportune. Incomberà al proprietario stesso ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al suo stabile ed a terzi per eventuali rigurgiti.
- 23.9)** E' facoltà dell'Ente Gestore, durante la realizzazione totale o parziale di nuove fognature, predisporre gli allacciamenti nel modo più opportuno ed idoneo in relazione anche alla situazione del sottosuolo. In tali casi l'allacciamento può essere eseguito in corrispondenza di quanto già predisposto senza alcuna ulteriore formalità.
- 23.10)** Le condotte e le colonne di scarico saranno eseguite con tubazioni ad elevate caratteristiche di levigatezza, inattaccabilità all'azione chimica, meccanica e termica delle acque di scarico.
- Le giunzioni devono avere un buon grado di elasticità, flessibilità e tenuta. Nella costruzione della canalizzazione interna di uno stabile si devono adottare provvedimenti tali che possano ovviare agli inconvenienti che provenissero da un eventuale eccesso di pressione nelle colonne montanti.
- I tubi dovranno essere disposti sotto regolari livellette, con giunti e chiusure a perfetta tenuta, e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas, alle pressioni alle quali potessero essere soggetti per effetto del funzionamento della fognatura.

Nel sottoterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento, ed in caso contrario dovranno collocarsi in apposita incassatura di muro, facilmente ispezionabile.

Gli apparecchi igienici devono essere muniti di chiusura idraulica a sifone.

Le colonne discendenti da allacciarsi alla fognatura dovranno essere munite di ventilazione secondaria o dimensionate in modo da assicurare la ventilazione attraverso la stessa colonna; in tal caso esse dovranno essere prolungate sopra il tetto o terrazzo per un'altezza non inferiore ai 50 cm. Il loro allacciamento al collettore di scarico può essere diretto o indiretto, mediante interposizione di sifone (in tal caso dovrà essere collocato all'interno dell'area privata), a meno che la rete di ventilazione secondaria non sia collegata con il collettore di scarico, in tal caso l'allacciamento dovrà essere munito, prima dell'innesto in fognatura, di un sifone, tipo "FIRENZE", a tenuta idraulica con esalatore, a sezione agevolmente controllabile. L'allacciamento di edifici esistenti, le cui colonne di scarico non sono prolungate al di sopra del tetto e sono sprovvisti di ventilazione secondaria, avverrà con interposizione al piede della colonna di scarico di chiusura idraulica a sifone.

Nei cortili comuni e nelle strade private la fognatura dovrà essere realizzata per tratti rettilinei con interposizione di pozzetto di ispezione ad ogni cambiamento di direzione; la distanza fra pozzetto e pozzetto non dovrà essere superiore ai 7 metri.

---

**ART. 24) COLLAUDO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO**

---

- 24.1)** Durante e dopo l'esecuzione dei lavori di allacciamento, il Comune, può far eseguire prove sulla tenuta dei condotti (prove di pressione), sull'efficienza dei sifoni (prove di passaggio del fumo o dell'odore) e ogni altra prova atta ad accertare se l'impianto è stato eseguito secondo il progetto autorizzato e le buone norme di tecnica impiantistica ovvero avvalersi di autocertificazione dichiarante la compatibilità dell'impianto stesso.
- 24.2)** Se il tecnico incaricato del collaudo lo esige, entro un termine di 30 giorni, in forma scritta e motivata può chiedere al proprietario e all'impresa esecutrice che i condotti e le installazioni siano scoperte. Il tecnico incaricato del collaudo deve eseguire e pronunciare il suo giudizio con apposito verbale sottoscritto, nei tempi e nei modi previsti nell'incarico.
- 24.3)** Per tutte le verifiche necessarie e/o opportune, l'impresa esecutrice deve fornire gratuitamente gli operai, le necessarie apparecchiature e materiali.
- 24.4)** Il progetto approvato deve sempre essere disponibile in cantiere. Il collaudo, sulla base del progetto approvato, viene eseguito dal Comune o da tecnico esterno incaricato dal Comune stesso. terminate le opere di allacciamento all'interno della proprietà privata, l'utente dovrà darne comunicazione al Comune, chiedendo l'autorizzazione allo scarico secondo il presente Regolamento.

---

**ART. 25) ESECUZIONE DIFFORME DALLE PRESCRIZIONI**

---

- 25.1)** Se i controlli ed il collaudo indicano che i lavori e le installazioni non sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni generali del presente Regolamento, ovvero alle prescrizioni specifiche del permesso di allacciamento e/o dell'autorizzazione, i medesimi devono essere conformi a quanto previsto entro il termine di 30 giorni dalla consegna all'interessato del verbale di contestazione.
- 25.2)** L'Ente Gestore interessato, si riserva il diritto di avvertire il proprietario dei risultati dei controlli e del collaudo e di negare il permesso di abitabilità dell'intero insediamento, ovvero di singoli vani o appartamenti.  
Se le modifiche ordinate non vengono eseguite entro il termine fissato, l'esecuzione ad opera dell'Ente Gestore avviene coattivamente a spese del proprietario.

---

**ART. 26) RISTRUTTURAZIONE DEI CONDOTTI DI RETE E MODIFICHE AGLI ALLACCIAMENTI**

---

- 26.1)** In caso di ristrutturazione e/o di straordinaria manutenzione dei condotti della rete di pubblica fognatura che comportino modifiche agli allacciamenti privati, il Comune provvede all'esecuzione delle opere, al rifacimento, al riordino e alla ricostruzione degli allacciamenti stessi, esclusivamente in suolo pubblico.
- 26.2)** Su richiesta del Comune, i proprietari devono fornire tutte le indicazioni relative agli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre di nuovi in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili. Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, danno facoltà al Comune di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari stessi tutte le spese che il suddetto avrà incontrato per la mancanza di dette indicazioni.
- 26.3)** Qualora per giustificati motivi di interesse del proprietario dello stabile, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, si devono introdurre delle modifiche agli allacciamenti esistenti su suolo pubblico, le medesime sono eseguite dal Comune a spese del proprietario stesso.

---

**ART. 27) MESSA FUORI USO DEGLI ALLACCIAMENTI ESISTENTI – CESSAZIONE SCARICO**

---

- 27.1)** Qualora, in seguito alla demolizione di un fabbricato o per altri motivi, sia posto fuori uso un allacciamento esistente, il proprietario ha l'obbligo di segnalare il fatto al Comune, nonché l'obbligo di sigillare l'immissione nella fognatura pubblica secondo tempi e modalità che verranno definiti dal Comune.
- 27.2)** In caso di messa fuori uso di scarichi produttivi, il Comune deve darne comunicazione all'EGID.

---

**ART. 28) CONDOTTE IN USO A PIU' UTENTI**

---

- 28.1)** Qualora, per qualsiasi causa, uno scarico venga a cessare, il concessionario, con preavviso di almeno due mesi, deve comunicare detta cessazione al Comune, per gli insediamenti civili, e anche all'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, qualora si tratti di scarico proveniente da insediamenti industriali – commerciali, artigianali.
- 28.2)** La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripetizione della domanda di autorizzazione allo scarico ed il conseguente accertamento della sussistenza delle condizioni atte a legittimare la nuova autorizzazione allo scarico.

---

**ART. 29) DIVIETI DI SCARICO - TRITURATORI**

---

- 29.1)** E' vietata l'immissione in fognatura pubblica degli scarichi che possono:
- arrecare danno alla salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e depurazione;
  - danneggiare le reti fognarie e gli impianti di trattamento e depurazione, nonché le connesse attrezzature;
  - costituire pregiudizio per la funzionalità dei processi di trattamento e depurazione delle acque e dei fanghi;
  - avere conseguenze negative sull'ambiente, incidendo sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento e pregiudicando la conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee;
- 29.2)** E' vietato altresì in ogni caso lo scarico in fognatura pubblica di rifiuti solidi di qualsiasi natura.
- Eventuali danni derivanti alle opere di fognatura per l'immissione di tali materiali vietati, diversi da quelli dichiarati al momento della domanda di autorizzazione allo scarico saranno addebitati ai responsabili, fatto salvo in ogni caso la revoca dell'autorizzazione allo scarico, nonché tutti gli altri provvedimenti ed azioni in applicazione delle Leggi vigenti.
- 29.3)** Non è ammesso lo smaltimento di rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, misti ad acque provenienti da usi civili, trattati mediante l'installazione, preventivamente comunicata all'ente gestore del servizio idrico integrato, di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili. (art. 107 comma 3 del D.Lgs. 152/06).
- 29.4)** Il gestore del Servizio Idrico Integrato che è responsabile del corretto funzionamento del sistema di collettamento e depurazione, effettuerà una verifica tecnica degli impianti e comunicherà all'utente la possibilità o meno di installare il trituratore.

---

**ART. 30) SCARICHI TEMPORANEI DA CANTIERI**

---

- 30.1)** Al fine di evitare inquinamento del suolo l'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, può autorizzare l'uso di una o più immissioni nella fognatura pubblica, ove esista, per lo scarico provvisorio di latrine per gli operai addetti alla costruzione.
- 30.2)** Gli allacciamenti per tale scarico provvisorio devono essere scelti a cura del proprietario dello stabile, tra quelli destinati a servire in modo definitivo il fabbricato, e vengono eseguiti dal privato stesso, se espressamente autorizzato, sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico del Comune.
- 30.3)** In caso vi fosse l'esigenza momentanea di immettere le acque bianche in pubblica fognatura, dovrà essere fatta preventiva comunicazione ad Hidrogest S.p.A. ed al Comune. Quest'ultimo rilascerà un autorizzazione temporanea indicando la data entro cui tale scarico dovrà cessare.

## **CAPITOLO IV**

**AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO E  
SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA  
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI,  
COMMERCIALI, ARTIGIANALI**

---

**ART. 31) AMBITO DI APPLICAZIONE**

---

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scarichi degli insediamenti produttivi, artigianali e commerciali dai quali si generano scarichi industriali e/ o scarichi domestici, come definiti del presente regolamento.

---

**ART. 32) PRESCRIZIONE PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI**

---

- 32.1)** Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi devono trovare recapito in pubblica fognatura, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela delle acque, nonché del presente Regolamento.
- 32.2)** Qualunque insediamento produttivo, commerciale ed artigianale intenda allacciarsi alla pubblica fognatura deve fare richiesta di allacciamento e scarico seguendo le modalità indicate nel presente Regolamento. Non è consentito dare corso alle operazioni di scarico senza che lo stesso sia stato preventivamente autorizzato.
- 32.3)** La rete interna di fognatura dei nuovi fabbricati deve essere del tipo **separato**, e cioè con condotti distinti che raccolgano, separatamente:
- ✓ le acque domestiche;
  - ✓ le acque industriali;
  - ✓ le acque meteoriche di prima pioggia (se l'attività è soggetta alla separazione delle acque meteoriche);
  - ✓ le acque meteoriche pluviali e di seconda pioggia (se l'attività è soggetta alla separazione delle acque meteoriche).
- 32.4)** In caso la fognatura comunale sia del tipo misto, la fognatura interna privata deve comunque essere separata per permettere un recapito diverso dalla fognatura per le acque meteoriche.
- 32.3)** Per lo smaltimento delle acque meteoriche, vale quanto stabilito dal precedente art. 7 del presente Regolamento.

---

**ART. 33) DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI**

---

- 33.1)** L'autorizzazione allo scarico proveniente da insediamenti di tipo industriale, commerciale ed artigianale, deve essere richiesta al Comune competente per territorio utilizzando l'apposito modulo **Allegato 1**.
- 33.2)** L'autorizzazione è rilasciata non al proprietario dell'immobile ma bensì al titolare dell'attività da cui si origina lo scarico, che ne assume obblighi e diritti.
- 33.3)** Ove tra più stabilimenti sia costituito un Consorzio per l'effettuazione in comune della depurazione delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore dell'impianto di depurazione.
- 33.4)** Ove tra più stabilimenti venga utilizzato un unico manufatto per lo scarico in fognatura, l'autorizzazione è rilasciata ad ogni singola attività che dovrà avere apposito pozzetto di controllo prima dell'unione dei propri reflui con quelli derivanti dalle altre unità.
- 33.5)** Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune competente per territorio trasmette copia della richiesta di autorizzazione all'Ente Gestore del depuratore. L'EGID esamina la documentazione, effettua eventuali sopralluoghi e analisi che si rendono necessari e trasmette il proprio parere al Comune per il rilascio dell'autorizzazione.
- 33.6)** Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria tecnica delle domande d'autorizzazione previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente. A corredo della domanda, il richiedente, oltre alla documentazione tecnica deve allegare una ricevuta di versamento effettuata a favore dell'EGID relativa all'acconto per l'apertura dell'istruttoria pari a € 100,00 + IVA (20%). Al richiedente della domanda può essere richiesto un saldo di fine istruttoria in base alle spese vive sostenute (sopralluoghi, indagini specialistiche di dettaglio

come analisi chimiche, di processo ecc.). In caso di mancato versamento, L'EGID non può provvedere al rilascio del parere.

- 33.7)** La presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico, non completa della documentazione richiesta **all'Allegato 1** o non adeguatamente integrata delle informazioni richieste nei tempi e modi fissati dal Comune e dall'EGID è motivo di decadimento e archiviazione della stessa.
- 33.8)** Il Comune determina, la somma che il richiedente è tenuto a versare, quale condizione di procedibilità della domanda completata l'istruttoria e provvede alla notifica definitiva delle eventuali ulteriori spese sostenute.
- 33.9)** L'autorizzazione o il diniego vengono rilasciati al richiedente per iscritto dall'Ente Gestore della fognatura, dalla data di presentazione della richiesta entro i termini previsti per Legge, dopo l'accertamento della documentazione presentata e dopo l'accertamento del versamento a conguaglio. Qualora vengano richieste integrazioni o formulate osservazioni sia da parte del Comune che dell'EGID, il termine per il rilascio dell'autorizzazione viene sospeso per riprendere ex novo a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa. Nel caso in cui l'autorizzazione allo scarico venga negata per il mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura, ovvero per altro grave motivo, il Comune e l'EGID sono autorizzati a trattenere l'anticipo versato in acconto dal privato.

---

**ART. 34) AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO E SCARICO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI**

---

- 34.1) Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
- 34.2) Gli scarichi sono autorizzati dall'Ente gestore del servizio di fognatura, previo parere obbligatorio e vincolante rilasciato da Hidrogest. La domanda, deve essere conforme al modello di cui al "**Allegato 1**", il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è subordinato alla verifica del rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento, e viene rilasciata per iscritto dalla presentazione della domanda entro i termini previsti per Legge.
- 34.3) Per gli insediamenti produttivi aventi scarico industriale l'autorizzazione verrà rilasciata soltanto se lo scarico risulta conforme ai limiti di accettabilità ammessi in fognatura. Detti limiti sono fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/2006, successive modifiche ed integrazioni, riportate **nell'Allegato 6**.
- 34.4) Qualora venissero richieste integrazioni o chiarimenti da parte dell'Ente gestore del servizio di depurazione o fognatura, il termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione, viene sospeso per riprendere ex novo dalla data di presentazioni delle integrazioni stesse.
- 34.5) L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio, un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione fino all'adozione di un nuovo provvedimento, nel rispetto delle prescrizione contenute nella precedente autorizzazione, qualora la domanda di rinnovo sia stata tempestivamente presentata.
- 34.6) A fronte di situazioni eccezionali e/o per particolari esigenze di natura produttiva, l'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, previa valutazione delle circostanze motivanti la richiesta, può rilasciare un'autorizzazione provvisoria sulla base delle dichiarazioni e degli impegni che sono formalizzati dal richiedente come autocertificazione sotto la sua personale responsabilità.

Detta autorizzazione provvisoria non può avere durata superiore a 60 (sessanta) giorni, prorogabile in via eccezionale e su motivata richiesta ed a insindacabile giudizio dell'Ente Gestore dell'impianto di depurazione.

- 34.7)** Nei casi in cui la zona interessata non è servita da pubblica fognatura ma solo dal Collettore Consortile, la domanda di autorizzazione deve essere trasmessa solo a Hidrogest S.p.A., che valuta di caso in caso, la possibilità di allaccio e scarico dei reflui. In questo caso la domanda di autorizzazione allo scarico deve essere corredata dalla dichiarazione del Comune che la zona non è servita da pubblica fognatura, con allegato stralcio planimetrico con indicata la distanza che intercorre alla fognatura comunale esistente.
- 34.8)** Tutti gli allacci diretti nel Collettore Consortile Hidrogest S.p.A. devono avvenire in camerette esistenti adottando le prescrizioni riportate nel presente regolamento. E' assolutamente vietata l'immissione nel Collettore Consortile di acque meteoriche. L'EGID in casi particolari può derogare a tale prescrizione solo se lo scarico immesso non è superiore a 5 l/sec. per ettaro di superficie scolante. Tale immissione potrà avvenire solo tramite l'utilizzo di una pompa ed il passaggio in una tubazione il cui Ø verrà autorizzato dall'EGID. La domanda dovrà essere presentata tramite le modulistiche allegate alla presente.
- 34.9)** Il Comune prima del rilascio delle concessioni edilizie relative ai piani di lottizzazione civili, artigianali e produttivi deve trasmettere all'EGID, la richiesta di parere allo scarico delle opere di urbanizzazione primaria (fognature), utilizzando la modulistica prevista **dall'Allegato 4**

---

**ART. 35) VARIAZIONI DELLO SCARICO E SUBENTRO**

---

- 35.1)** Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.
- 35.2)** Gli atti effettuati in difformità a quanto sopra producono la decadenza dall'autorizzazione allo scarico, oltre che all'eventuale risarcimento dei danni.
- 35.3)** Nel caso di semplice subentro, di cambio ragione sociale e/o di titolarità formale dell'autorizzazione, fermo restando le inalterate caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, deve essere inoltrata richiesta di voltura tramite **l'Allegato 5** all'Ente gestore dell'impianto di depurazione ed al Comune.

---

**ART. 36) SCARICO ACQUE DI RAFFREDDAMENTO**

---

- 36.1)** Le acque di raffreddamento vengono definite industriali e pertanto vincolate al rispetto dei limiti di Legge per lo scarico in pubblica fognatura.
- 36.2)** Lo scarico di acque di raffreddamento può avvenire nei collettori fognari comunali previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore del servizio di depurazione.
- 36.3)** Per tali acque occorre dare corso ad operazioni di ricircolo, ovvero trovare un recapito alternativo, secondo le prescrizioni dell'Ente Gestore dell'impianto di depurazione.
- 36.4)** Per gli scarichi delle acque di raffreddamento degli insediamenti già esistenti, l'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, valuterà caso per caso tenendo conto anche della portata di ciascuno scarico la possibilità di mantenere tali immissione in pubblica fognatura.

---

**ART. 37) SCARICHI CONTENENTI INQUINANTI NON PREVISTI NELLE TABELLE DEI LIMITI DI ACCETTABILITÀ - DEROGHE**

---

- 37.1)** L'EGID può promuovere stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi, al fine di fissare per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità (art. 101 comma 10 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.)
- 37.2)** Gli insediamenti produttivi possono chiedere all'EGID deroghe ai limiti di accettabilità in fognatura riportati nella tab. 3 allegato 5 del D.Lgs 152/06 s.m.i.. [Allegato 6](#)
- 37.3)** Le deroghe allo scarico non sono mai definitive, e possono essere concesse per periodi limitati a fronte di specifiche e motivate condizioni. Resta facoltà dell'EGID revocare la deroga, a suo insindacabile giudizio, qualora esigenze tecnico - gestionali lo richiedano. La revoca della deroga è notificata agli interessati con raccomandata R.R. e fissa nel contempo tempi e modalità di adeguamento.
- 37.4)** Le aziende che facciano richiesta di deroghe ai limiti di accettabilità, trasmettono al gestore del servizio di depurazione tutti i documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico. A seconda della quantità e della sostanza/e richieste in deroga, l'EGID valuta di volta in volta la documentazione integrativa da richiedere.
- 37.5)** L'EGID, può prescrivere alle aziende a cui è stata concessa la deroga ai limiti di scarico, l'installazione di un campionatore automatico allo scarico e/o l'installazione di un misuratore di portata o di qualsiasi altro strumento che ritenga opportuno per il controllo dello scarico.

---

**ART. 38) SVERSAMENTI ACCIDENTALI**

---

- 38.1)** Allo scopo di prevenire eventi accidentali che possano in qualche modo causare l'immissione nella rete fognaria di scarichi o comunque di sostanze liquide e idrosolubili non conformemente alle disposizioni del presente Regolamento l'E.G.I.D. può prescrivere specifiche misure tecniche per territorio in sede di autorizzazione allo scarico (vasche di accumulo, sistemi di allarme ecc.), è fatto comunque obbligo del titolare o legale rappresentante dell'insediamento produttivo mettere in atto tutte le misure idonee per evitare qualsiasi forma di inquinamento e/o danno alla rete fognaria e all'impianto di depurazione. In caso di evento accidentale, deve essere data immediata comunicazione al Comune e all'Ente gestore dell'impianto di depurazione.
- 38.2)** Ogni azione di risanamento, manutenzione delle opere e apparecchiature, come pure l'adozione di misure atte a ripristinare l'efficienza del processo depurativo, messa in atto in conseguenza di eventi accidentali, immissioni in fognatura di materiali industriali e/o dannosi sarà abilitata al titolare dell'insediamento produttivo responsabile dell'evento stesso fatto salvo la facoltà di applicare comunque le disposizioni di carattere amministrativo e/o imputabile al fatto accaduto.
- Qualsiasi onere derivante dalle misure rese necessarie per il rientro dei parametri, attinente la rete fognaria e l'impianto di depurazione sarà addebitato al titolare dell'insediamento produttivo responsabile, nonché la facoltà di applicare le disposizioni civili e penali imputabili dal comportamento.

---

**ART. 39) POZZETTO DI ISPEZIONE, DI MISURA DELLO SCARICO**

---

- 39.1)** Tutti gli scarichi e le relative reti devono essere dotati di idonee camerette di ispezioni e prima della loro confluenza o recapito, avere un idoneo dispositivo a perfetta tenuta che ne consenta il campionamento.
- 39.2)** All'interno della suddetta cameretta, se richiesto dall'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, deve essere installato un sistema di misurazione a contatore ovvero un'ulteriore sistema di controllo della portata scaricata in fognatura pubblica (vedi articolo 42).
- 39.3)** La cameretta deve essere facilmente accessibile ed avere dimensioni ampiamente sufficienti per consentire agevolmente al personale addetto il prelievo dei campioni d'acqua, deve comunque avere una apertura minima cm 40 X cm 40, **Allegato 24**), tale pozzetto deve essere a perfetta tenuta e permettere un accumulo di acque di scarico per una profondità di almeno cm 50.

---

**ART. 40) ACCESSI ED ISPEZIONI**

---

- 40.1)** Il personale qualificato e delegato dall'E.G.I.D., è autorizzato ad accedere all'interno degli insediamenti allacciati ai collettori fognari o comunque ubicati in zone servite da pubblica fognatura per effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione di scarichi.
- 40.2)** Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico. A seguito di ogni sopralluogo verrà effettuato verbale dello stesso sottoscritto dal personale dell'E.G.I.D. e dal responsabile dell'insediamento o suo delegato.

---

**ART.41) MODALITA' DI PRELIEVO ALLO SCARICO - LETTURA DEI CONTROLLI –  
SUPERAMENTO DEI LIMITI**

---

- 41.1)** L'autorizzazione allo scarico nel fissare i limiti di qualità definisce le condizioni specifiche a cui tali limiti vanno riferiti.
- 41.2)** E' data facoltà al personale di controllo delegato dall'E.G.I.D. di campionare anche su un arco di tempo diverso rispetto alle tre ore, esplicitandone le ragioni nel verbale di campionamento.
- 41.3)** Il controllo esercitato dal personale delegato dall'E.G.I.D. è rivolto ad una verifica sia finalizzata a valutare le coerenze tecnico-tariffarie, sia il rispetto dei limiti dello scarico con riferimento all'autorizzazione in essere. Tale controllo non ha potere sanzionatorio e non è comunque sostitutivo rispetto ad ogni altra azione ispettiva esercitata da altri Enti istituzionalmente preposti.
- 41.4)** Se in seguito ad una verifica da parte dell'EGID, risulti un superamento dei limiti allo scarico in fognatura, il costo dell'analisi viene imputato all'azienda. Viene inoltre fatta comunicazione al Comune competente, Provincia, ARPA ed ASL, sarà cura della pubblica amministrazione, mediante controlli svolti da pubblici ufficiali, applicare le procedure nel rispetto delle garanzie di legge a tutela delle parti.
- 41.5)** Nel caso di aziende produttive aventi scarico industriale discontinuo, dovrà essere fatta comunicazione via fax dall'azienda stessa, al Comune ed a Hidrogest S.p.A. del giorno e dell'ora in cui avverrà lo scarico, per permettere i dovuti controlli.

---

**ART. 42) STRUMENTI DI CONTROLLO AUTOMATICO**

---

- 42.1)** Per gli scarichi produttivi, in relazione alle caratteristiche qualitative dello scarico, l'Ente Gestore può prescrivere nell'atto autorizzativo, l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dello stesso per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli. Gli strumenti di controllo possono riguardare sia il controllo qualitativo che quello quantitativo. Le relative spese di installazione e di gestione di detti strumenti saranno integralmente a carico del titolare dello scarico.
- 42.2)** Il misuratore o contatore installato dovrà essere preventivamente autorizzato da Hidrogest. La rottura, sostituzione o qualsiasi malfunzionamento dello stesso deve essere immediatamente comunicato a Hidrogest S.p.A..
- 42.2)** Se l'azienda preleva un quantitativo di acqua notevolmente superiore al quantitativo di refluo scaricato, l'EGID impone l'installazione di un misuratore di portata allo scarico. In caso che tecnicamente non fosse possibile l'installazione di tale strumento, l'EGID può prescrivere l'installazione di "contaltri" lungo le varie tubazioni o a sua discrezione può utilizzare diversi metodi indiretti di misura.

# **CAPITOLO V**

## **TARIFFAZIONE SCARICHI DOMESTICI ED INDUSTRIALI – PRELIEVI FONTE AUTONOMA**

---

**ART. 43) DISPOSIZIONI TARIFFARIE – UTENZE CIVILI**

---

- 43.1)** A partire dalla data di attivazione dello scarico, per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili, è dovuto da parte degli utenti, il pagamento di una tariffa fissata con deliberazione dall'organo competente.
- 43.2)** La tariffa è dovuta da tutte le utenze anche se non allacciate direttamente od indirettamente alla pubblica fognatura, Sentenza della Corte Suprema di Cassazione 96/05, di cui è possibile prendere visione sul sito [www.hidrogest.it](http://www.hidrogest.it).
- 43.3)** La tariffa è formata dalla somma di due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di scarico in fognatura ed a quello di depurazione.
- 43.4)** La tariffa è dovuta da tutte le utenze ed è determinata in misura pari al 100% dell'acqua prelevata.
- 43.5)** La tariffa è stabilita dal gestore del servizio idrico integrato in accordo con gli organi competenti e le vigenti disposizioni di legge.

---

**ART. 44) DISPOSIZIONI TARIFFARIE – UTENZE PRODUTTIVE**

---

- 44.1)** Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dagli insediamenti produttivi, è dovuto all'Ente Gestore del servizio di depurazione e fognatura da parte degli utenti, il pagamento di un'apposita tariffa fissata dagli organi competenti.
- 44.2)** La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di scarico in fognatura ed a quello di depurazione. La prima parte è determinata in rapporto alle quantità di acqua effettivamente scaricata mentre la seconda parte è determinata in rapporto alla quantità e alla qualità delle acque scaricate in base a quanto prescritto dalla ex L.R. 25/81.
- 44.3)** Entro il 28 febbraio di ciascun anno (verificare ogni anno la scadenza), gli insediamenti produttivi aventi scarico industriale, devono presentare in duplice copia al Comune competente, la denuncia (Allegato 13) degli elementi necessari alla determinazione della tariffa di depurazione e fognatura (in caso di scarico diretto nel Collettore Consortile solo ad Hidrogest S.p.A.). La denuncia deve essere accompagnata da tutta la documentazione ritenuta necessaria a comprovare gli elementi dichiarati, (bolletta dell'acquedotto, analisi del refluo industriale scaricato relative all'anno di competenza, ecc...). Le modalità di calcolo e di utilizzo dei risultati analitici riguardanti lo scarico possono essere richiesti ad Hidrogest S.p.A..
- 44.4)** L'accertamento ed i controlli vengono effettuati dall'Ente Gestore del servizio di depurazione con la piena collaborazione, per tutto quanto possa occorrere, degli Uffici Comunali di competenza.
- 44.5)** La riscossione della tariffa viene effettuata direttamente dal gestore del relativo servizio, con tutte le modalità previste dalle leggi in materia, compresa la facoltà di richiedere acconti nel corso dell'anno.
- 44.6)** E' fatta salva la possibilità di concedere, agli insediamenti produttivi che contribuiscono agli oneri delle opere consortili, una compensazione

sulla tariffa di depurazione per un periodo e per un importo che viene stabilito dall'Ente Gestore dell'impianto di depurazione.

- 44.7)** Restano esclusi dalle procedure di tariffazione di cui ai punti precedenti, gli insediamenti produttivi che dispongono esclusivamente di **scarichi domestici**. Per gli insediamenti aventi scarico sia produttivo che domestico nel calcolo verrà stimata una quantità per dipendente da calcolarsi come domestico.
- 44.8)** In caso di allacci diretti al Collettore Consortile, entrambi le parti della tariffa sono introitate da Hidrogest S.p.A. in quanto Ente gestore del servizio di depurazione e fognatura.
- 44.9)** Per la verifica della quantità di refluo scaricato, l'EGID può richiedere l'installazione di un misuratore di portata non azzerabile.
- 44.10)** Per la verifica della qualità delle acque di scarico, l'EGID può tramite proprio personale, prelevare campioni di refluo con le modalità che verranno indicate nel verbale di campionamento lasciato in copia all'azienda e farli analizzare da proprio laboratorio. Il risultato delle analisi viene utilizzato per il calcolo della tariffa di depurazione e fognatura. Per tale verifica l'EGID può utilizzare anche campionatori automatici.
- 44.11)** Per la omessa o ritardata presentazione della denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare della tariffa; detta soprattassa è ridotta ad un quarto dell'ammontare della tariffa se il ritardo non supera i trenta giorni. Qualora la tariffa accertata superi di oltre un quarto quello risultante da denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50% della maggiore tariffa accertata.
- 44.12)** Per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa, è dovuta una soprattassa pari al 20% del medesimo. Qualora il ritardo nel pagamento della tariffa si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

---

**ART. 45) PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA E ACQUEDOTTO**

---

- 45.1)** Qualora l'insediamento civile o produttivo provveda, anche parzialmente, in modo autonomo all'approvvigionamento idrico dovrà installare, a propria cura e spese, un idoneo contatore della quantità di acqua prelevata.  
Il Comune e l'EGID possono effettuare letture e controlli sull'efficienza di detti strumenti.
- 45.2)** Entro il 31 gennaio di ogni anno (verificare la scadenza ogni anno), il titolare dell'approvvigionamento autonomo dovrà denunciare utilizzando il modulo "dell'allegato 12" agli Enti competenti, il quantitativo d'acqua autonomamente prelevato nel precedente anno, detti quantitativi sono altresì oggetto di accertamento da parte dell'Ente competente ai fini dell'imposizione e della riscossione delle tariffe di fognatura e depurazione.
- 45.3)** Il Comune deve trasmettere all'EGID, copia delle denunce da pozzo per l'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione per lo scarico in fognatura.
- 45.4)** I nuovi insediamenti, artigianali, commerciali e produttivi, devono avere contatori differenziati, a seconda del relativo utilizzo (art. 146 lettera g del D.Lgs. 152/06).

# **CAPITOLO VI**

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE - SANZIONI**

---

**ART. 46) POTERI DEL SINDACO - RISANAMENTO ABITATO**

---

Il Sindaco può emanare speciali ordinanze altresì su proposta dell'A.S.L. o dell'Ente Gestore del depuratore, ovvero dopo acquisito il parere degli stessi, per le seguenti circostanze:

- ✓ richiedere l'allaccio alla pubblica fognatura in zone servite;
- ✓ soppressione, anche anticipata rispetto all'allacciamento alla pubblica fognatura, di pozzi, vasche o fosse biologiche, ritenuti pericolosi per la salute dei cittadini e/o inquinanti per le acque potabili;
- ✓ rimozione di cause di insalubrità delle acque o delle abitazioni, compresa la rimozione delle materie luride di fogne già abbandonate, o da abbandonarsi in seguito all'allacciamento fognario. Pozzi neri, dismessi devono essere bonificati e riempiti di terra o di altri materiali inerti;
- ✓ chiusura o ricostruzione di canali o tubi di scarico;
- ✓ obbligare le proprietà, il cui immobile manca d'acqua, a dotarsene, modificando sanitari con latrine a lavaggio, sifoni e tubi aeratori;
- ✓ obbligare il proprietario a non impedire al condominio, all'inquilino o al proprietario di stabili contigui, vicini o interclusi, il passaggio di tubi conduttori di acqua, od il passaggio di condotti di fognatura per l'allacciamento alla rete stradale pubblica;
- ✓ l'esecuzione, nei casi sopraddetti, a carico dei contravventori, delle opere disposte e non eseguite;
- ✓ ordinare ai proprietari degli immobili ubicati in zone non servite da pubblica fognatura, di presentare un rilievo planimetrico dei fabbricati e della fognatura interna, con tutte le portate da smaltire ed il relativo sistema di smaltimento alla Provincia per il rilascio della relativa autorizzazione.

---

**ART. 47) DEROGHE**

---

In circostanze eccezionali, è facoltà del Comune e/o l'Ente Gestore del depuratore, a seconda delle relative competenze, dare prescrizioni speciali motivate e definite anche a parziale deroga delle presenti disposizioni, salvi i limiti inderogabili per Legge.

---

**ART. 48) INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

---

- 48.1)** Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie riportate negli articoli 49 e 50 del presente Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il Comune procede secondo la gravità dell'infrazione:
- a) **alla diffida**, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
  - b) **alla diffida e contestuale sospensione** dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano elementi che possono incidere sulla corretta funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione e ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
  - c) **alla revoca** dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che possono incidere sulla corretta funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione e determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.
- 48.2)** La riattivazione degli scarichi può avvenire solo a seguito di revoca della disposta chiusura e dietro presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.

---

**ART. 49) SANZIONI PENALI**

---

- 49.1)** Nessuno può manomettere, danneggiare o distruggere qualsiasi struttura, accessorio o apparecchiatura facente parte della pubblica fognatura o che sia stata imposta dal Comune competente per territorio o dall'Ente Gestore del depuratore.
- 49.2)** Chiunque violi questa prescrizione, sia insediamento civile che produttivo, sarà passibile di penalizzazione secondo quanto nel seguito espresso, restando impregiudicato il diritto di revocare l'autorizzazione allo scarico, da parte del Responsabile del Servizio competente del Comune interessato qualora si tratti di insediamenti civili e dell'Ente Gestore qualora si tratti di insediamenti produttivi.
- 49.3)** Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dal Titolo V D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e s.m.i., fatto, salvo in ogni caso il diritto dell'Amministrazione Comunale e dell'Ente Gestore alla rifusione dei danni e delle spese.

---

**ART. 50) SANZIONI AMMINISTRATIVE**

---

- 50.1)** Salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/06, successive modifiche ed integrazioni, le inadempienze alle disposizioni del presente Regolamento possono comportare la revoca dell'autorizzazione allo scarico.
- 50.2)** Prima di attuare le misure di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio del Comune e l'Ente Gestore, per quanto di rispettiva competenza, comunicano per iscritto le contestazioni rilevate e concedono al richiedente un termine di 10 giorni entro cui presentare eventuali osservazioni e/o opposizione.  
Qualora entro tale termine non pervenga alcuna osservazione o le stesse non risultano fondate, il Responsabile del Servizio del Comune e l'Ente Gestore danno atto alla procedura di cui al comma precedente.

---

**ART. 51) VALIDITÀ DELLE DISPOSIZIONI**

---

- 51.1** Eventuali normative nazionali e regionali, che venissero emanate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono da ritenersi immediatamente modificativa e/o integrativa dello stesso, il quale solo in seguito verrà formalmente adeguato alle nuove normative.
- 51.2** Gli allegati hanno natura esemplificativa e potranno essere modificati e/o sostituiti.  
Per quanto non sia espressamente previsto e purché non in contrasto con quanto riportato nel presente Regolamento si osservano le disposizioni stabilite dalla vigente normativa statale e regionale.